

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-803 del 30/03/2016
Oggetto	Art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 s.m.i. - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalle attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione) e di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento. Ditta EDIL - TUBI sas di Cucchi Marino & C., sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Case Missiroli n. 1280, stabilimento ubicato in Comune di Cesena (FC), Via Violetti n. 958.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-809 del 29/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno trenta MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 269 comma 8 del D.Lgs 152/06 s.m.i. - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** derivanti dalle attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione) e di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento. **Ditta EDIL - TUBI sas di Cucchi Marino & C.**, sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Case Missiroli n. 1280, stabilimento ubicato in **Comune di Cesena (FC), Via Violetti n. 958.**

IL DIRIGENTE

Vista la sotto riportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Premesso:

- che in data 29/04/2006 è entrato in vigore il D.Lgs 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, che abroga il DPR 203/88;
- che in data 26/08/10 è entrato in vigore il D.Lgs. 29 giugno 2010 n. 128 “Modifiche ed integrazioni ad decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69”;
- che il comma 4) dell'art. 26 del Titolo III Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i. precisa che *“il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o dell'impianto”*;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015”*;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

Dato atto che in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 59/13 *“Disciplina dell'autorizzazione unica ambientale”*, e che ai sensi dell'art. 1 comma 2 *“le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale dispone che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso comunque denominati in materia ambientale, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”*;

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;

Visto che in data 16/04/2015, con nota acquisita al prot. prov.le n. 36707 del 16/14/2015, la **Ditta EDIL - TUBI sas di Cucchi Marino & C.** avente sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Case Missiroli n. 1280, ha trasmesso alla Provincia di Forlì-Cesena (prot. Prov.le n. 36707 del 16/04/2015) la domanda di attivazione della procedura di V.I.A., ai sensi del Titolo III della L.R. 18/05/99 n. 9 e s.m.i. come integrata dal D.lgs. 152/06 e s.m.i., relativamente all'avvio di una attività di recupero di rifiuti non pericolosi presso l'unità produttiva ubicata in **Comune di Cesena (FC), Via Violetti n. 958;**

Evidenziato che il progetto prevede l'installazione di un mulino di frantumazione e la movimentazione di materiali polverulenti per intraprendere l'attività di recupero di rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti di demolizione);

Visto che la Ditta, nel richiedere l'attivazione della procedura di V.I.A., ha chiesto il contestuale rilascio di

altri provvedimenti fra cui l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., allegando a tale scopo la necessaria documentazione;

Dato atto che nello stabilimento di Cesena, Via Violetti n. 958, è già presente una attività di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento, le cui emissioni in atmosfera sono state autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06, con atto n. 742 del 04/12/2007 prot. Prov. n. 104368/07, avente una validità di quindici anni a partire dalla data di rilascio;

Precisato che per quanto riguarda l'attività di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento la Ditta **EDIL-TUBI sas di Cucchi Marino & C.** non dichiara modifiche rispetto a quanto autorizzato con atto n. 742 del 04/12/2007;

Dato atto che, in attuazione della L.R. 13/2015, a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni relative al rilascio di provvedimenti abilitativi in materia ambientale ed il personale addetto, già in servizio presso la Provincia di Forlì-Cesena, sono stati trasferiti ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Tenuto conto che Arpae Sezione provinciale ha trasmesso con PGFC/2016/2592 del 25/02/16 la relazione istruttoria tecnica relativa alle emissioni in atmosfera, richiesta, ai sensi del punto 3. della D.G.R. 960/99, dall'Unità Emissioni in atmosfera, Reti, Energia di Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni;

Atteso che la Conferenza di servizi, nella seduta conclusiva del 11/03/16, ha firmato il Rapporto ambientale ai sensi di quanto previsto al punto 2.B.6 dell'allegato F alla Delibera di Giunta Regionale 2170 del 21/12/2015;

Evidenziato che, in conformità al succitato punto 2.B.6, il Rapporto ambientale da atto delle valutazioni e conclusioni della Conferenza di servizi che relativamente alle emissioni in atmosfera, tenuto conto della relazione istruttoria tecnica di Arpae Sezione provinciale PGFC/2016/2592 del 25/02/16, sono state favorevoli al rilascio della autorizzazione nel rispetto di specifiche condizioni e prescrizioni, di seguito riportate:

1. per quanto riguarda la nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione), considerato che la stessa non possiede emissioni convogliate ma produce emissioni diffuse costituite da polveri che tecnicamente non risultano convogliabili, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato V della parte quinta del D.Lgs 152/2006, non essendo previsti valori limite per la tipologia di attività in esame, per il contenimento delle emissioni diffuse si ritiene di prescrivere quanto di seguito indicato:
 - a) gli irrigatori a spruzzo e le postazioni di bagnatura manuale dovranno essere posizionati come previsti nell'Allegato 13 della documentazione presentata in data 15 gennaio 2016, in modo da coprire l'intera area di lavoro, con particolare riferimento a percorso automezzi su aree non asfaltate, cumuli, piazzali e devono essere azionati per un tempo adeguato alla bagnatura almeno 3 volte al giorno durante le attività lavorative in essere e comunque sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo, secco e ventoso);
 - b) i sistemi di nebulizzazione a ugelli devono essere ubicati in prossimità dell'entrata in tramoggia ed in uscita dal nastro trasportatore, ed essere in attività continua durante il funzionamento del frantumatore stesso;
 - c) i cumuli dei materiali polverulenti (rifiuti o materie prime secondarie) devono essere alti al massimo 5 metri;
 - d) dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
 - e) deve essere effettuata la pulizia con getto d'acqua delle ruote degli autocarri in uscita dalla ditta;
 - f) i cassoni dei mezzi di trasporto dei materiali polverulenti in uscita dalla ditta, anche parzialmente carichi, devono essere coperti con apposita copertura;
 - g) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.

Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla

presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 3 – GRUPPO ELETTROGEENO FRANTUMATORE (250 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tale emissione si applicano comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati punto 3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, come di seguito indicato:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	130 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	4.000 mg/Nmc per i motori ad accensione spontanea di potenza < 3 Mw
Monossido di carbonio	650 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE N. 4 – GRUPPO ELETTROGEENO DI EMERGENZA (48 kW, a gasolio)

proveniente da un impianto compreso alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ai sensi di quanto stabilito al punto [3] della Parte III dell'Allegato I al D.Lgs. 152/06 smi non si applicano valori di emissione essendo un gruppo elettrogeno d'emergenza. Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. per quanto concerne l'attività esistente di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento, di cui alle emissioni convogliate N. 1 e N. 2, preso atto che le stesse non sono oggetto di modifica rispetto a quanto autorizzato con atto n. 742 del 04/12/2007, si evidenzia che:

- attualmente le citate emissioni sono autorizzate nel rispetto di un valore limite per il parametro “polveri” pari a 20 mg/Nmc, come stabilito al punto 4.8.1 “Carico, scarico, movimentazione, frantumazione e conservazione materie prime” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all’Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999;
- il punto 2. dell'Allegato 4.22 “Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., stabilisce un valore limite pari a 10 mg/Nmc per il parametro polveri totali;
- ai sensi di quanto stabilito al punto C.1 dell'Allegato 3A alla DGR 2236/09 e s.m.i., si applicano i valori limite in emissione più restrittivi stabiliti al succitato Allegato 4.22 relativamente all'inquinante polveri totali.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, si impone alle emissioni N. 1 e N. 2 il rispetto del valore limite per le Polveri totali di 10 mg/Nmc, come indicato al punto 2 dell'Allegato 4.22 alla DGR 2236/09 e smi. Entro 60 giorni dal rilascio della autorizzazione la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo delle emissioni N. 1 e N. 2, in quanto emissioni esistenti precedentemente assoggettate al rispetto di valori limite meno restrittivi. Considerato che su ciascuna emissione è installato un impianto di abbattimento rispondente alla migliore tecnologia (filtro a maniche) dotato di pressostato differenziale, ai sensi di quanto previsto al punto 8.1 DGR 960/99 la ditta è esonerata dall’autocontrollo annuale per il parametro polveri, che sarà sostituito dalla annotazione su registro vidimato da Arpa Sezione Provinciale delle verifiche periodiche degli impianti di abbattimento. Tali verifiche dovranno avere una periodicità almeno settimanale, trattandosi di filtri dotati di pulizia automatica a scuotimento meccanico.

Considerato che la attività esistente di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento produce, oltre alle emissioni convogliate N.1 e N.2 di cui sopra, anche emissioni diffuse costituite da

polveri che tecnicamente non risultano convogliabili, in ottemperanza a quanto previsto dall'allegato V della parte quinta del D.Lgs. 152/2006, per il contenimento delle emissioni diffuse si ritiene di confermare le prescrizioni già in essere nella vigente autorizzazione di seguito riportate:

- a) la copertura delle strade percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri;
- b) la Ditta deve provvedere alla umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.

Nello stabilimento è inoltre presente la seguente emissione convogliata in atmosfera:

ETI – CALDAIA UFFICI (24,42 kW, a metano)

relativa ad un impianto termico civile rientrante nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tale non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Ritenuto pertanto procedere al rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., secondo quanto stabilito dalla Conferenza conclusiva nella seduta del 11/03/2016;

Dato atto che il provvedimento di V.I.A. sostituirà i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del provvedimento di V.I.A.:

- autorizzazione n. 742 del 04/12/2007 prot. Prov. n. 104368/07 rilasciata, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena a EDILTUBI;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 del 30/12/15 recante “Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa e a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e il Responsabile della P.O. Rifiuti-Aria Dott. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1) **di revocare**, a partire dalla data di efficacia del provvedimento di V.I.A., l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera **n. 742 del 04/12/2007** prot. Prov. n. 104368/07, **in quanto sostituita dal presente atto**;
- 2) **di autorizzare** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi i pareri, i nullaosta e le autorizzazioni previste dalle altre normative vigenti, **le emissioni in atmosfera** derivanti dalle attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione) e di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento che la **Ditta EDIL - TUBI sas di Cucchi Marino & C.**, avente sede legale in Comune di Longiano (FC), Via Case Missiroli n. 1280, svolge negli impianti ubicati in **Comune di Cesena (FC), Via Violetti n. 958**;
- 3) **di precisare** che, ai sensi dell'art. 269 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la presente autorizzazione ha durata di quindici anni a partire dalla data di efficacia del provvedimento di V.I.A. La domanda di rinnovo dovrà essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) della Unione dei Comuni Valle del Savio conformemente a quanto disposto dagli artt. 3 e 10 del D.P.R. n. 59/13.
- 4) Le emissioni diffuse di polveri derivanti dalla **attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione)** sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e

s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

- a) gli irrigatori a spruzzo e le postazioni di bagnatura manuale dovranno essere posizionati come previsti nell'Allegato 13 della documentazione presentata in data 15 gennaio 2016, in modo da coprire l'intera area di lavoro, con particolare riferimento a percorso automezzi su aree non asfaltate, cumuli, piazzali e devono essere azionati per un tempo adeguato alla bagnatura almeno 3 volte al giorno durante le attività lavorative in essere e comunque sempre in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (caldo, secco e ventoso);
 - b) i sistemi di nebulizzazione a ugelli devono essere ubicati in prossimità dell'entrata in tramoggia ed in uscita dal nastro trasportatore, ed essere in attività continua durante il funzionamento del frantumatore stesso;
 - c) i cumuli dei materiali polverulenti (rifiuti o materie prime secondarie) devono essere alti al massimo 5 metri;
 - d) dovranno essere utilizzati dispositivi mobili da impiegare per proteggere i cumuli dei rifiuti, che possono dar luogo a formazione di polveri, dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
 - e) deve essere effettuata la pulizia con getto d'acqua delle ruote degli autocarri in uscita dalla ditta;
 - f) i cassoni dei mezzi di trasporto dei materiali polverulenti in uscita dalla ditta, anche parzialmente carichi, devono essere coperti con apposita copertura;
 - g) dovrà essere messo in atto ogni eventuale ulteriore accorgimento atto a ridurre al minimo ogni tipo di emissione diffusa.
- 5) Le emissioni in atmosfera derivanti dalla **attività di produzione e commercializzazione di manufatti in cemento** sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. 1 – SFIATI CARICO SILOS 1° GRUPPO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	1	h/settimana

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 2 – SFIATI CARICO SILOS 2° GRUPPO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	500	Nmc/h
Altezza minima	4	m
Durata	1	h/settimana

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri derivanti dalla produzione e commercializzazione di manufatti in cemento:

- a) la copertura delle strade, percorse da mezzi di trasporto, deve essere tale da non dar luogo ad emissioni di polveri;
- b) la Ditta deve provvedere alla umidificazione costante e sufficiente della superficie del suolo.

- 6) Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 5., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- 7) La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni** derivanti dalla attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione), di cui al precedente punto 4), **entro tre anni** dalla data di efficacia del provvedimento di V.I.A.; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di tali emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
- 8) La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Cesena, all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni** derivanti dalla attività di recupero rifiuti non pericolosi (macerie, inerti e rifiuti da costruzione e demolizione), con un anticipo di almeno 15 giorni.
- 9) Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
- 10) Entro 60 giorni dalla data di efficacia del provvedimento di V.I.A. la Ditta dovrà effettuare almeno un controllo analitico delle **emissioni N. 1 e N. 2** (esistenti ma precedentemente assoggettate ad un valore limite meno restrittivo).
- 11) Entro un mese dalla data dei controlli richiesti al precedente punto 10) la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpae.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
- 12) Il controllo analitico periodico annuale per il parametro “polveri totali” alle **emissioni N. 1 e N. 2** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 13**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le loro caratteristiche di funzionamento.
- 13) Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni richiesti al precedente **punto 10**. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate gli impianti di abbattimento di cui alle **emissione N. 1 e N. 2**, così come richiesto al precedente punto 12.

Per eventuali modifiche non sostanziali dello stabilimento, per le quali non sia necessario provvedere

all'aggiornamento del presente atto, la Ditta dovrà effettuare la comunicazione ai sensi dell'art. 269 comma 8 del Dlgs 152/06 e s.m.i; per le eventuali altre modifiche la Ditta dovrà richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/13.

Si dà atto che la Sezione Provinciale di Arpaè è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera di cui al Titolo I della Parte Quinta del DLgs. 152/06 e s.m.i. e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria a norma del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Sono fatti salvi i diritti di terzi ai sensi di legge.

Per quanto non espressamente citato nel presente atto si dovrà fare riferimento a quanto stabilito dalla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Si dà atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Si dà atto altresì che nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci e Cristian Silvestroni attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il presente provvedimento viene trasmesso alla Unità Procedimenti Unici – Unità Valutazione Impatto Ambientale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpaè per il seguito di competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.